

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CUSTODIA E GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DENOMINATO F.LLI MASTROCOLA E RELATIVI ACCESSORI SITO IN VIA SALVO D'ACQUISTO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto a norma di legge tra:

1) **COMUNE DI**, C.F., avente sede inPiazza/Via n., rappresentato da _____, Responsabile del Settore __ dell'Ente, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, ivi domiciliato per la carica, in forza di determinazione n. __ del _____ (d'ora in poi per brevità anche "Comune" o "Concedente")

e

2) _____, C.F./P.IVA _____, con sede legale in (MC), Via _____ n. __, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, res.te in, Via _____ n. __, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della predetta Associazione, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione medesima (d'ora in poi per brevità anche "Concessionaria");

PREMESSO CHE

- con deliberazione di C.C. n. __ del _____ sono stati approvati gli indirizzi generali per la gestione degli impianti sportivi comunali, nonché approvato lo schema tipo della presente convenzione, in ossequio alla vigente normativa statale e regionale;

- con determinazione n. _____ del _____, il Responsabile del Settore competente ha stabilito di procedere all'affidamento della gestione dell'impianto sportivo in epigrafe indicato, mediante procedura ad evidenza pubblica, approvando la documentazione a base della predetta procedura;

- in data _____ si è svolta la seduta pubblica per l'apertura delle offerte pervenute, nel corso della quale è risultata aggiudicataria la _____ di, con il punteggio complessivo assegnato pari a ____ punti su 100 e con il ribasso sull'importo del contributo a base di gara pari a _____%;

- con determinazione del Settore competente n. _____ del _____ è stata disposta

l'aggiudicazione definitiva del presente affidamento e autorizzata la stipula della presente convenzione;

- è stato verificato il possesso da parte della detta aggiudicataria dei requisiti dichiarati in sede di gara. Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1: Oggetto della convenzione

Il Comune di Loro Piceno d'ora in poi denominato Comune concede alla
d'ora in poi indicata come Associazione, che accetta a mezzo del suo Presidente, l'uso dell'impianto sportivo: "....." e relativa attrezzatura di proprietà comunale sito in Loro Piceno

L'impianto dotato diviene concesso nello stato in cui si trovano, perfettamente noto alla Associazione concessionaria come risultante dalla planimetria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e posta sotto la lett. A).

La concessione viene fatta per i seguenti usi:

- 1) pratica sportiva, sia agonistica che amatoriale, conforme alle caratteristiche tecniche dell'impianto, in relazione ai regolamenti della singola disciplina sportiva;
- 2) attività di promozione dello sport e dell'attività motoria-ricreativa in generale, anche connessa ad attività di promozione turistica del territorio;
- 3) attività di formazione legata allo sport.

Articolo 2. Scopo della concessione

Con la presente convenzione, il Comune di Loro Piceno, in ossequio a quanto previsto dall'art. 118 comma 4 Cost., dall'art. 90 della L. 27.12.2002 n. 289, dalla L.R. Marche 02.04.2012 n. 5 ("Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero"), dal relativo regolamento attuativo (Reg. Regione Marche 07.08.2013 n. 4) e loro ss.mm.ii., nonché dalla delibera di indirizzo del C.C. in premessa citata, intende perseguire una gestione efficace ed efficiente dell'impianto di cui al presente atto, nel rispetto dei seguenti principi e obiettivi:

- a) diffusione della pratica sportiva, del diritto al gioco e dello sport di cittadinanza;
- b) divulgazione dei valori dello sport e della cultura olimpica, al fine di sostenere l'integrazione sociale e interculturale, il miglioramento della qualità della vita, la salute individuale e collettiva, la

prevenzione delle patologie;

c) favorire l'attività sportiva per i diversamente abili, quale strumento per il miglioramento del benessere, il recupero e la crescita culturale, fisica ed educativa;

d) valorizzazione di proposte tese a diffondere la cultura del movimento a tutte le età, tenuto conto della necessità di prevenire le malattie croniche legate a stili di vita scorretti e non salutari;

e) favorire lo sviluppo e la diffusione dell'associazionismo sportivo e del tempo libero senza fine di lucro, nonché delle iniziative sportive con valenza anche turistica e culturale;

f) promuovere lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive;

g) promuovere la tutela sanitaria dell'attività sportiva e la lotta contro il doping.

Articolo 3. Uso dell'impianto

La Concessionaria dovrà utilizzare e fare utilizzare le aree, locali e attrezzature affidate in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

E' vietato qualsiasi uso diverso da quelli previsti dalla presente convenzione, inerenti la pratica sportiva e le attività socio-ricreative e di formazione, salva formale autorizzazione del Comune.

La Concessionaria dovrà osservare e far osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari, nonché i vigenti regolamenti comunali, applicabili all'impianto in oggetto e alla specifica attività programmata, con particolare riguardo alle regole inerenti la sicurezza delle persone e l'igiene degli ambienti.

Si osservano integralmente le disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 4 del 07/08/2013 e s.m.i., segnatamente quelle di cui agli artt. 10 e 11 del citato regolamento.

La Concessionaria è responsabile, sia verso il Comune che verso i terzi, di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile e dei suoi impianti tecnologici e, in particolare, per incendio, per ostruzioni di apparecchi sanitari, scarichi e colonne, errato smaltimento dei rifiuti, per spargimento di acqua, fughe di gas, etc.

La Concessionaria si impegna a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ed aree ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro, impegnandosi a riconsegnare i locali ed aree alla scadenza liberi da persone e cose e puliti in ogni loro parte.

Data la natura del presente affidamento, è vietata ogni cessione del presente contratto e ogni sub-concessione della gestione degli impianti. La Concessionaria non potrà essere sostituita da altri nella

gestione ad alcun titolo, senza l'espresso consenso del Comune, pena l'immediata decadenza dalla concessione, con conseguente risoluzione di diritto della presente convenzione e risarcimento degli eventuali danni.

La Concessionaria, conformemente agli oneri assunti con la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, dovrà garantire un'efficiente gestione quotidiana dell'impianto, attraverso:

- la costante sorveglianza del regolare accesso all'impianto dell'utenza (società e associazioni sportive, squadre, spettatori, scolaresche, etc.) e quindi dell'apertura e chiusura delle aree e locali concessi in gestione;
- la custodia e l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
- l'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- il controllo dell'efficienza, della pulizia e dell'igiene dei predetti spazi, compresi quelli accessori e pertinenziali (spogliatoi, parcheggio ad uso pubblico, aree verdi, servizi igienici, etc.) e degli impianti tecnologici;
- l'esecuzione tempestiva di tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria delle aree e locali concessi in gestione.

Articolo 4. Uso gratuito degli impianti

La Concessionaria, compatibilmente con la programmazione delle attività nell'impianto, si impegna a mettere a disposizione gratuitamente gli impianti, le aree e locali concessi nei seguenti casi:

- a favore di istituzioni scolastiche, per attività sportive rientranti nella programmazione didattica ma non praticabili negli impianti sportivi scolastici;
- manifestazioni sportive studentesche;
- attività svolte direttamente o patrocinate dal Comune, per almeno n. 15 giorni all'anno, da comunicare alla Concessionaria con congruo preavviso.

Articolo 5. Accesso di altri soggetti - Tariffe per i soggetti non gestori

Ai sensi di legge, l'uso degli impianti sportivi comunali è aperto a tutti i cittadini e, a tal fine, deve essere garantito l'accesso allo stesso, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive non gestrici dell'impianto affidato, per attività conformi alle caratteristiche tecniche del

medesimo impianto e agli usi consentiti dalla presente convenzione.

Tutti i soggetti diversi dalla Concessionaria, salvo quanto previsto all'articolo precedente, sono tenuti di regola a versare alla stessa un corrispettivo per l'utilizzo degli impianti di proprietà comunale, a qualsiasi titolo tale utilizzo avvenga.

Per la determinazione del detto corrispettivo, da applicare ai soggetti non gestori, la Concessionaria è tenuta ad uniformarsi alle tariffe deliberate dell'organo comunale competente.

Ciascun soggetto tra quelli sopra indicati a cui sia concesso l'accesso e l'utilizzo dell'impianto, nell'ambito della programmazione annuale delle attività, dovrà conformarsi a quanto previsto dalla presente convenzione e, in particolare, collaborare con la Concessionaria al fine dell'attuazione di quanto previsto dai precedenti artt. 3 e 4, al fine di garantire la più ampia sicurezza nella fruizione dell'impianto da parte dei propri iscritti.

Articolo 6. Durata. Contributo di gestione.

La concessione a gestire l'impianto di cui trattasi avrà la durata di anni 1 (uno), a decorrere dal 01/07/2015 e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti contraenti con preavviso di 30 giorni antecedenti la scadenza. Si stabilisce comunque che il tempo massimo di durata della presente convenzione è di anni quattro.

In ogni caso, scaduta la convenzione, la Concessionaria si impegna a continuare la gestione in regime di proroga, agli stessi patti e condizioni contenuti nel presente atto, fino all'individuazione da parte del Comune delle nuove modalità di gestione o del nuovo gestore, senza soluzione di continuità.

Per dichiarati e prevalenti motivi di pubblica utilità, il Comune potrà in ogni tempo revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della presente convenzione, nel qual caso la Concessionaria non avrà diritto ad alcuna indennità o compenso aggiuntivo.

In considerazione dell'uso pubblico dell'impianto, della funzione sociale dell'attività sportiva e delle tariffe imposte di cui al precedente art. 5, considerata la convenienza per il Comune della prescelta modalità di gestione e al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della stessa, il Comune riconosce alla Concessionaria un contributo annuo, a fondo perduto, nelle seguenti misure:

- Quanto ad Euro _____ a titolo di rimborso parziale dei costi delle utenze (acqua, luce e riscaldamento), che qualora non volturate verranno detratte dal contributo

medesimo,

- Quanto ad Euro _____ (Euro_____/___), da erogarsi in un due rate, di cui una pari all'80% entro il mese di aprile e l'altra pari al 20% entro il mese di giugno, come risultante dall'offerta presentata dalla Concessionaria in sede di procedura selettiva a parziale ristoro delle spese di gestione, ove queste, come di regola, superino i ricavi;

Articolo 7. Divieto di variazione della destinazione degli impianti

La concessionaria non può variare la destinazione, sia totale che parziale, dell'uso degli impianti, come non può apportare trasformazioni, modifiche, miglioramenti o potenziamenti dell'impianto, se non previa autorizzazione del Comune di Loro Piceno, da formalizzarsi con apposita deliberazione di approvazione degli interventi.

Potrà in tale ipotesi beneficiare anche di specifici contributi che potranno anche coprire l'intero costo previsto.

La prescritta autorizzazione del Comune non comporta l'automaticità della corresponsione di un contributo comunale.

Articolo 8. Obblighi a carico della concessionaria

Spetta alla concessionaria:

- l'ordinaria manutenzione e la pulizia dei locali concessi in uso;
- la pulizia dell'impianto dopo ogni manifestazione;

La Associazione si obbliga, inoltre a concedere gratuitamente entrate di servizio per il personale comunale responsabile dell'utilizzo dell'impianto sportivo e per gli addetti all'impianto, anche durante lo svolgimento delle partite ufficiali.

In particolare la concessionaria si obbliga a:

- garantire l'apertura, la vigilanza, l'assistenza e la chiusura dell'impianto, nonché la pulizia per ogni manifestazione che dovesse ospitare;
- custodire e far funzionare all'occorrenza con personale tecnicamente idoneo, le attrezzature e le apparecchiature foniche e illuminotecniche dell'impianto;
- provvedere alla manutenzione dell'impianto, ivi compreso il montaggio e lo smontaggio delle

strutture e delle attrezzature richiesta per la pratica sportiva delle varie discipline praticabili all'interno dello stesso, qualora non diversamente disposto nei provvedimenti autorizzatori dell'Amministrazione Comunale per l'uso dell'impianto stesso;

- assumere a proprio esclusivo carico e senza diritto di rivalsa o rimborso, tutti i costi, oneri, spese, nessuno escluso derivanti dalla custodia, gestione, manutenzione ordinaria degli impianti, in particolare si farà carico del funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi annessi, assicurando la pulizia sistematica di ogni parte del complesso sportivo, la manutenzione degli impianti annessi alla struttura sportiva e delle attrezzature oggetto della presente concessione;
- l'onere, dopo l'utilizzo, della pulizia degli ambienti, degli spogliatoi e degli altri locali dell'impianto;
- taglio dell'erba degli spazi verdi ivi presenti;
- cambio lampade e prese interruttori nei locali annessi all'impianto;

In relazione ai citati obblighi, la Associazione, inoltre, si impegna a:

- provvedere al pagamento del personale per la conduzione degli impianti e quanto necessario per il corretto mantenimento, custodia, pulizia, e manutenzione della struttura;
- comunicare ogni incidente alle autorità competenti;
- segnalare tempestivamente eventuali danni o disfunzioni dell'impianto che non rientrino nell'ambito della ordinaria manutenzione.

La Associazione dovrà garantire il funzionamento continuativo dell'Impianto a beneficio dei soggetti utilizzatori all'uopo autorizzati dal Comune.

Spettano al Comune le opere di manutenzione straordinaria, nonché quelle assimilabili in quanto non ricomprese tra quelle descritte come opere di manutenzione ordinaria, fatte salve le responsabilità da incuria o da dolo.

Articolo 9. Canone per l'utilizzo dell'impianto

Il canone annuo della presente concessione è stabilito in _____ comprensivo di IVA al 22%.

Articolo 10. Responsabilità della concessionaria e coperture assicurative

Nessuna responsabilità potrà ascriversi al Comune di Loro Piceno in ordine alla gestione economica, amministrativa e contabile del concessionario il quale se ne farà carico completo sia relativamente all'aspetto amministrativo e contabile, sia per l'aspetto fiscale.

Per quanto riguarda eventuali incidenti o infortuni durante l'utilizzo delle strutture, il concessionario dovrà provvedervi con propria polizza assicurativa, sollevando, di fatto, il Comune di Loro Piceno da ogni e qualsiasi responsabilità, da esibire al momento della firma della convenzione.

Si dà atto che gli impianti ivi presenti sono stati realizzati in conformità alla normativa vigente e risultano conformi e funzionanti.

Il concessionario dovrà osservare e sarà responsabile del rispetto di tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di igiene, sanità e sorveglianza, sicurezza e funzionamento degli impianti del tipo di quelli per cui è stipulata la presente convenzione, come dovrà munirsi di ogni e qualsiasi autorizzazione, nulla osta, concessione e quanto altro necessario per l'apertura e funzionamento degli stessi nel pieno rispetto delle leggi in vigore.

Articolo 11. Inadempimento, recesso del Comune e della Concessionaria dalla presente convenzione

L'Amministrazione comunale potrà verificare in qualsiasi momento con proprio personale il corretto svolgimento della gestione ed il rispetto della convenzione.

Al Comune di Loro Piceno è riservata la facoltà senza necessità di intentare alcune azioni giudiziarie di recedere dalla presente convenzione in ogni momento con preavviso di almeno 6 mesi da inviarsi a mezzo raccomandata AR, previa determinazione del responsabile del servizio in caso di violazione delle norme che la disciplinano.

In tale eventualità il Comune non è tenuto ad alcun indennizzo per qualsiasi titolo.

In ogni caso di cessazione del rapporto, ivi comprese le ipotesi di decadenza e di risoluzione, il concessionario è tenuto a restituire gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed ogni altro accessorio nello stato in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso, nonché le quote di contributo, espresse in dodicesimi, relative ai mesi non goduti in concessione.

Articolo 12. Controversie

Se dovessero insorgere questioni, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, tra Comune

e concessionario in ordine all'esecuzione del presente atto, le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia. Qualora ciò non sia possibile, ogni controversia sarà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Macerata.

Ai fini del presente contratto, il Comune elegge domicilio presso la sede comunale in Piazza Matteotti nr. 2 – Loro Piceno.

La Concessionaria elegge domicilio nella sede della propria associazione. Qualunque modifica al presente contratto potrà essere provata soltanto mediante atto scritto.

Articolo 13. Disposizioni generali e finali

Tutte le spese inerenti e conseguenti per la stipula del presente atto, come tutti gli oneri fiscali presenti e futuri, nessuno escluso, derivanti dalla presente convenzione sono assunti a carico della Associazione.

Il rapporto fra il Comune e la Concessionaria si configura come atto di concessione e, pertanto, le parti danno atto che il rapporto stesso non è in ogni caso soggetto alle norme sulla tutela dell'avviamento commerciale e alle altre relative alla locazione di locali ad uso commerciale.

Non sussiste parimenti a favore della Concessionaria alcun diritto di insistenza in sede di rinnovo della concessione.

La Concessionaria è tenuta alla esatta osservanza di tutte le disposizioni in materia di concessioni di beni pubblici e di quelle inerenti il settore di attività.

Le spese inerenti il presente atto, comprese imposte e tasse, e quanto altro occorra per dare esecuzione alla concessione, sono e restano a carico della Concessionaria.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.

Il Comune rende noto alla Concessionaria che i dati personali della stessa saranno trattati solo per le finalità connesse all'espletamento della presente convenzione.

La Concessionaria, resa altresì edotta dei diritti alla stessa spettanti ex art. 7 del codice *privacy* (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), esercitabili presentando apposita istanza ad uno dei responsabili del trattamento, autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel presente articolo e, in particolare, a fornire i propri dati personali a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto concessorio o comunque ad esso strettamente collegati.

La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, è la precisa e completa volontà delle parti e, previa lettura e conferma, viene sottoscritta dalle parti come appresso.

Loro Piceno, li _____

PER IL COMUNE DI LORO PICENO PER LA CONCESSIONARIA
